

Buone prassi nell'istituto dell' ammissione al patrocinio penale dei non abbienti



di Francesca Del Grosso* e Esposito Vincenza°

L'accesso del ceto socialmente ed economicamente debole alla giustizia sancito dalla Costituzione (artt. 3 e 24 Cost.) emerge dalla lettura dell' art. 6 § 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell' Uomo, secondo cui “ ogni accusato...se non ha i mezzi per pagare un difensore “ha diritto” a essere assistito gratuitamente da un avvocato d' ufficio, quando lo esigono esigenze di giustizia”; in tal senso anche la Direttiva 2003/8/CE del Consiglio dell' Unione Europea del 27/1/03 e il decreto legislativo attuativo 27/5/05 n. 116 con l' obiettivo di migliorare l' accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere, attraverso il patrocinio a spese dello Stato. Ma, come recentemente sottolineato, è indubbio che tali diritti debbano far “ i conti con la realtà economica e sociale del Paese, se si vuole evitare il rischio che gli stessi vengano confinati in un ambito meramente metafisico” ¹. Lo sfondo in cui si è sviluppato l' istituto giuridico in esame non è così semplice, soprattutto alla luce delle progressive riduzioni degli stanziamenti nei bilanci per le spese di giustizia ².

Non meno rilevante è stato il dibattito parlamentare inerente, dal quale emergeva la necessità di verificare se l' attuale normativa “si presti ad un uso improprio, come sembrerebbero dimostrare i numerosi casi di ammissione al gratuito patrocinio, riferiti a vicende giudiziarie collegate al fenomeno dell' immigrazione ”, ovvero ancora di prevedere “ l'istituzione di un ufficio pubblico che, come avviene in altri Paesi, gestisca e controlli l' attuazione dell' istituto, in modo tale da eliminare o comunque ridurre le ipotesi di abuso cui l' istituto si presta ”.....

L'articolo completo si trova nell'area soci

1 Cristoforo Abbattista : La difesa del non Abbiente. Il tramonto di una garanzia costituzionale? , pg. 4

2 Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, art. 21 c. 3 D.L. 4/7/06 n. 223

Circolare del Ministero della giustizia n. 0154129 che nel dettare i criteri per l'assegnazione dei fondi relativi alle spese di giustizia afferma : “ in considerazione della limitatezza dei fondi di bilancio che hanno interessato negli ultimi anni anche le spese di giustizia, risulta necessario razionalizzare e monitorare la spesa nonché assumere criteri ponderati per le richieste e le assegnazioni delle risorse disponibili sul cap.1360”